

**Votazione popolare
del 30 novembre 2008
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»**
- 2** **Iniziativa popolare «Per un'età di pensionamento flessibile»**
- 3** **Iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!»**
- 4** **Iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»**
- 5** **Modifica della legge sugli stupefacenti**



Su che cosa si vota

Iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»

L'iniziativa chiede che i reati sessuali e di pornografia commessi su fanciulli impuberi siano imprescrittibili. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa e sostengono il controprogetto indiretto.

**Primo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Iniziativa popolare «Per un'età di pensionamento flessibile»

L'iniziativa intende garantire ai lavoratori con un reddito inferiore a 119 340 franchi di beneficiare già a partire dai 62 anni di una rendita AVS non decurtata se abbandonano l'attività lucrativa. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa.

**Secondo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	12–21
Testo in votazione	pagine	17–18

Iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!»

Le associazioni ambientaliste attive a livello svizzero possono oggi presentare ricorso contro i grandi progetti edilizi se questi violano le leggi per la protezione dell'ambiente. L'iniziativa intende eliminare il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste per i progetti di costruzione basati su decisioni popolari o parlamentari. Parlamento e Consiglio federale respingono l'iniziativa.

**Terzo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	22–31
Testo in votazione	pagine	27–28

Due oggetti in votazione riguardano la politica svizzera in materia di droga:

l’iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» (iniziativa sulla canapa)

**Quarto
oggetto**

e la

modifica della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti)

**Quinto
oggetto**

Con la modifica della legge sugli stupefacenti viene sancito a livello di legge il modello nazionale applicato da 20 anni per affrontare il problema della droga. Contro questo progetto è stato lanciato il referendum.

L’iniziativa sulla canapa intende dal canto suo disciplinare solo l’uso della cannabis. Chiede la depenalizzazione del consumo di cannabis, un controllo dell’offerta da parte della Confederazione, il rafforzamento della protezione dei giovani e il divieto di pubblicità della cannabis.

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sugli stupefacenti e di respingere l’iniziativa sulla canapa.

Spiegazioni	pagine 32–45
Definizioni	pagina 35
Testo dell’iniziativa	pagina 38
Testo della modifica di legge	pagine 46–61

Iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 163 voti contro 19 e 5 astensioni, il Consiglio degli Stati con 41 voti, senza astensioni.

L'essenziale in breve

Chi da bambino subisce abusi sessuali necessita sovente di molti anni prima di potersi liberare da un rapporto di dipendenza emotiva o economica e per rompere il silenzio. In questi casi i termini di prescrizione vigenti possono essere troppo brevi per svolgere un procedimento penale e punire l'autore del reato. Ultimamente si è preso viepiù coscienza dell'esigenza di concedere più tempo alle giovani vittime affinché possano liberarsi dall'influenza del loro aggressore e sporgere una denuncia penale.

Il problema

Per risolvere il problema, l'iniziativa chiede che il perseguimento di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi e la pena per questi reati siano imprescrittibili.

Che cosa chiede
l'iniziativa?

Consiglio federale e Parlamento ritengono che l'iniziativa non sia il mezzo adatto per combattere efficacemente i reati sessuali su bambini. Con il controprogetto indiretto tengono tuttavia conto dell'esigenza espressa dagli autori dell'iniziativa di concedere più tempo alle persone che hanno subito abusi da bambini affinché possano sporgere una denuncia penale. Secondo il controprogetto, il termine di prescrizione di 15 anni decorrerebbe di conseguenza soltanto a partire dal giorno in cui la vittima compie 18 anni.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

La prescrizione – quindi il fatto che l'autore di un reato non possa più essere punito dopo un determinato periodo di tempo – riveste un'importanza fondamentale nel nostro ordinamento giuridico. Ha in effetti lo scopo di garantire un perseguimento penale più rapido. Più tempo passa tra il reato e il perseguimento penale, più difficile è trovare le prove e maggiore è il rischio di pronunciare sentenze ingiuste. In base alla gravità del reato, il diritto penale prevede termini di prescrizione compresi tra 7 e 30 anni. Secondo il Codice penale sono imprescrittibili il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e gli atti terroristici.

Importanza
fondamentale
della prescrizione

Le persone che nella loro infanzia hanno subito abusi sessuali hanno bisogno di molto tempo per poter elaborare quanto subito e per poterne parlare. Spesso i termini di prescrizione vigenti risultano troppo brevi. L'iniziativa vuole risolvere questo problema: la vittima deve poter denunciare il suo aggressore senza limiti di tempo. I reati sessuali commessi su fanciulli impuberi devono quindi essere imprescrittibili. Questo vale anche per l'esecuzione della pena.

L'iniziativa chiede
l'imprescrittibilità

Il testo dell'iniziativa è formulato in modo estremamente conciso e contiene definizioni poco chiare che, in caso di accettazione dell'iniziativa, dovrebbero essere precisate. Bisognerebbe in particolare chiarire che cosa si intende precisamente per «fanciulli impuberi» e per «reati sessuali o di pornografia».

Lacune
dell'iniziativa

Presentando un controprogetto indiretto, il Consiglio federale e il Parlamento tengono conto delle esigenze degli autori dell'iniziativa e ne eliminano nel contempo le lacune. Le nuove regole sulla prescrizione contenute nel Codice penale e nel Codice penale militare mantengono il precedente termine di prescrizione di 15 anni. Esso decorrerà tuttavia soltanto quando la vittima avrà compiuto 18 anni. L'autore del reato potrà di conseguenza essere giudicato fino a che la vittima avrà compiuto 33 anni. Le nuove regole sulla prescrizione non valgono solo per i reati sessuali ma anche per tutti i gravi atti di violenza commessi su fanciulli di età inferiore ai 16 anni. Il controprogetto indiretto tiene inoltre conto della particolare circostanza in cui sia la vittima sia l'autore del reato fossero minorenni: in questo caso rimarrebbe in vigore l'attuale regolamentazione del diritto penale minorile e l'azione penale sarebbe prescritta al momento in cui la vittima compie 25 anni.

Controprogetto
indiretto del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il controprogetto è già stato approvato dal Parlamento. Entra in vigore se l'iniziativa viene respinta e se non viene a sua volta respinto in un eventuale referendum.

Seguito della
procedura

Ulteriori informazioni su: www.bj.admin.ch



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», depositata il 1° marzo 2006²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2007³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 1° marzo 2006 «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 123b (nuovo) Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101
² FF 2006 3399
³ FF 2007 4931

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Sì all'iniziativa popolare federale «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», poiché la questione di fondo è: chi deve beneficiare del tempo che passa: la vittima o l'aggressore? Sì, perché è incontestabile che, abolendo il termine di prescrizione per i reati di pedofilia, meno bambini saranno vittime di abusi.

Per i pedofili la scappatoia più sicura rimane la prescrizione. È il disconoscimento inaccettabile del diritto della vittima di parlare, condannandola una seconda volta al silenzio mentre l'aggressore può abusare di altri bambini. Sebbene oggi la pedofilia sia sempre meno un tabù, rimane molto difficile per un bambino parlare degli abusi subiti. È difficile denunciare un molestatore che, all'interno della famiglia, può costringere le sue vittime al silenzio per anni.

Imprescrittibilità e crimini contro l'umanità. Se è vero che non si possono mettere sullo stesso piano i reati di terrorismo, genocidio e gli atti sessuali su fanciulli, vi è pur sempre un fattore che li accomuna: l'infamia. **Utilizzare un bambino ai fini della soddisfazione sessuale è sintomo di un carattere ignobile.** L'iniziativa non è tuttavia intesa a stabilire una gerarchia tra i crimini. L'esigenza dell'imprescrittibilità è data piuttosto dalla natura particolare di questo reato: il pedofilo approfitta di bambini indifesi, facilmente manipolabili, che tacciono per la vergogna.

Il tempo gioca a favore della giustizia e non del pedofilo. Che siano trascorsi 30 anni o una settimana, se non vi sono testimoni oculari è sempre difficile presentare prove. Con il trascorrere del tempo, però, si aggiungono nuove prove grazie a testimonianze di altre vittime che hanno trovato la forza di denunciare o perlomeno di chiedere un riconoscimento. Talvolta gli esperti dibattono sulla credibilità della testimonianza di un bambino di cinque anni. La testimonianza di un uomo o di una nonna, invece, pesa come un macigno portato per tutta una vita. **Dev'essere la vittima a scegliere tra l'oblio e il ricorso alla giustizia.**

Argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale comprende le esigenze formulate dall'iniziativa e riconosce che esprimono una profonda preoccupazione. L'iniziativa va però troppo lontano e non è formulata in modo chiaro. Sarebbe attuabile solo con grandi difficoltà. Le nuove regole in materia di prescrizione previste dal controprogetto indiretto permettono di proteggere meglio e in modo più completo le persone che da bambini sono state vittime di reati sessuali. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i seguenti motivi:

Conformemente al testo dell'iniziativa l'imprescrittibilità andrebbe applicata qualora le vittime siano «fanciulli impuberi». Questa fase dello sviluppo umano tra l'infanzia e l'età adulta si presta male come criterio di delimitazione nel diritto penale. La pubertà inizia in effetti sempre più presto, ha una durata variabile e dipende inoltre da fattori sociali e di altro tipo. Non si comprende inoltre perché i reati sessuali commessi su fanciulli puberi debbano essere considerati meno gravi e possano essere prescritti, mentre quelli commessi su fanciulli impuberi no.

Difficile
interpretazione
e applicazione

Dal momento che la pubertà inizia per ogni fanciullo in un periodo diverso, c'è inoltre il pericolo che vittime della stessa età siano trattate in modo diverso per casi analoghi. Questa disparità di trattamento sarebbe particolarmente importuna. Sorgerebbero infine problemi di prova insolubili se non si potesse escludere che la vittima, al momento del reato, aveva già raggiunto la pubertà.

Secondo gli autori dell'iniziativa, l'avvio di un procedimento penale e la punizione dell'autore possono aiutare la vittima a ritrovare il suo equilibrio, anche decenni dopo il reato. È tuttavia molto difficile, dopo così tanto tempo, indagare sugli autori dei reati e fornire le prove dei loro atti. Le maggiori difficoltà nel raccogliere le prove e il venir meno dei ricordi potrebbero portare a un'assoluzione che provocherebbe nuova disperazione alla vittima – una conseguenza indesiderata e tragica dell'imprescrittibilità.

Effetto
indesiderato

Le nuove regole sulla prescrizione previste dal controprogetto permettono di evitare tali inadeguatezze. Un altro vantaggio del controprogetto è che non solo le vittime minorenni di reati sessuali, ma anche le vittime minorenni di reati di violenza avranno più tempo per sporgere denuncia prima della prescrizione dell'azione penale. I gravi atti di violenza e i tentativi di omicidio sono altrettanto traumatizzanti per un bambino e la loro elaborazione può richiedere tanto tempo quanto quello richiesto per gli abusi sessuali. Le nuove regole sulla prescrizione decise dal Parlamento contribuiscono a tener conto in modo più completo delle esigenze delle giovani vittime.

Soluzione
migliore

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile».

Iniziativa popolare

«Per un'età di pensionamento flessibile»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un'età di pensionamento flessibile»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 127 voti contro 61 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 7 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

L'età pensionabile delle donne è oggi di 64 anni, quella degli uomini di 65. Donne e uomini possono anticipare il pensionamento (a 62 le prime, a 63 i secondi) subendo, tuttavia, una decurtazione della rendita.

L'età pensionabile
oggi

Scopo dell'iniziativa è agevolare il pensionamento anticipato a chi non intende lavorare fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Concretamente, chi guadagna meno di 119 340 franchi deve poter andare in pensione già a 62 anni beneficiando della rendita AVS completa, a condizione però di abbandonare l'attività lucrativa. Chi, compiuti 62 anni, intende continuare ad esercitare la propria attività a tempo parziale potrà beneficiare di una rendita ridotta. Il diritto alla rendita completa sorgerà incondizionato al compimento dei 65 anni.

Che cosa chiede
l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Di fatto, essa consentirebbe al 90 per cento di tutte le persone occupate di anticipare il diritto alla rendita completa senza una giustificazione obiettivamente valida. In realtà, l'iniziativa mira a ridurre l'età pensionabile per tutti. Oltre a essere inconciliabile con l'evoluzione demografica, questo provvedimento cagionerebbe costi aggiuntivi insostenibili per le finanze dell'AVS, pari a circa 1,5 miliardi di franchi all'anno.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Attualmente, la rendita AVS va da un minimo di 1105 franchi a un massimo di 2210 franchi al mese. Se l'assicurato la percepisce uno o due anni prima dell'età di pensionamento ordinario, la rendita è decurtata rispettivamente del 6,8 e del 13,6 per cento. In questo modo l'AVS non deve sopportare costi supplementari e i beneficiari di rendite anticipate non godono di un trattamento di favore. Per le donne che optano per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2009, la decurtazione è pari solo alla metà. Per chi vive in condizioni economiche modeste sono previste prestazioni complementari.

Rendita AVS
anticipata:
il sistema attuale

Con l'iniziativa popolare si vuole garantire ai lavoratori il cui reddito non supera 119 340 franchi, ossia una volta e mezzo il reddito che dà diritto alla rendita massima AVS, di beneficiare già a partire dai 62 anni di una rendita AVS non decurtata. Questo diritto è tuttavia vincolato alla condizione che l'attività lucrativa venga abbandonata. Se l'abbandono è solo parziale, il lavoratore percepisce una rendita ridotta. Al più tardi al compimento del 65° anno d'età, il lavoratore matura il diritto incondizionato a una rendita AVS completa. Con l'approvazione dell'iniziativa, l'età pensionabile verrebbe iscritta nella Costituzione.

Contenuto
dell'iniziativa

Oggi il 98 per cento delle donne e l'85 per cento degli uomini hanno un reddito inferiore a 119 340 franchi. In altre parole, il 90 per cento della popolazione attiva soddisfa la condizione posta dall'iniziativa per beneficiare di una rendita anticipata AVS non decurtata.

Beneficiari

Calcoli attuali dimostrano che l'iniziativa cagionerebbe all'AVS costi supplementari dell'ordine di circa 1,5 miliardi di franchi all'anno, ossia un importo equivalente ad almeno 0,4 punti percentuali di contributi salariali o di imposta sul valore aggiunto. Questi costi, per la cui copertura l'iniziativa non fornisce alcuna indicazione (maggiori entrate o riduzione delle spese?), andrebbero ad aggiungersi al fabbisogno finanziario già in costante aumento dell'AVS. Il numero dei pensionati cresce infatti in misura maggiore rispetto al numero delle persone occupate.

Costi supplementari
per l'AVS

Presto cominceranno ad andare in pensione le persone nate durante il boom demografico degli anni Cinquanta e Sessanta. Il risultato sarà che mentre oggi per ogni persona che va in pensione ce ne sono quattro che lavorano, nel 2035 la proporzione sarà di 1 a 2. Anche partendo da ipotesi ottimistiche riguardanti la crescita economica e demografica, in assenza di contromisure il graduale prosciugamento dei fondi dell'AVS sarà inevitabile. L'approvazione dell'iniziativa non farebbe che accelerare i tempi.

Problema
fondamentale:
l'evoluzione
demografica

L'iniziativa consentirebbe ogni anno a oltre 70 000 persone, di cui 30 000 residenti all'estero, di percepire anticipatamente una rendita AVS completa. Per ognuna di queste sarebbe necessario controllare se l'attività lucrativa è stata effettivamente abbandonata o quantomeno ridotta, il che genererebbe costi supplementari considerevoli.

Necessità
di controlli



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'età di pensionamento flessibile»

del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Per un'età di pensionamento flessibile» depositata il 28 marzo 2006²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 28 marzo 2006 «Per un'età di pensionamento flessibile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova)

- e. chi ha cessato l'attività lucrativa ha diritto a una rendita di vecchiaia al compimento dei 62 anni. La legge disciplina il diritto alla rendita in caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. La legge fissa una franchigia per i bassi redditi da attività lucrativa. La rendita riscossa prima dell'età incondizionata di pensionamento non è ridotta se il reddito da attività lucrativa dell'assicurato era inferiore al 150 per cento del reddito massimo considerato per il calcolo della rendita AVS. Il diritto incondizionato alla rendita di vecchiaia sorge il più tardi con il compimento dei 65 anni.

¹ RS 101

² FF 2006 3679

³ FF 2007 381



II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)⁴

8. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 2 lett. e

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera e l'Assemblea federale non ha adottato la legislazione corrispondente, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'articolo 197 numero 6 della Costituzione federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 novembre 2004, il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e, il 27 novembre 2005, l'iniziativa popolare federale «Per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», l'articolo 197 della Costituzione federale contiene già i numeri 6 e 7. L'iniziativa popolare federale «Per un'età di pensionamento flessibile» non intende sostituire queste disposizioni, pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'articolo 197 numero 8 della Costituzione federale.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Finalmente un'età di pensionamento flessibile anche per chi ha un reddito medio

Fino a quando intendete lavorare? Fino a 67 o addirittura fino a 70 anni? O soltanto fino a 62 o a 63?

«Dipenderà dalla mia salute e dalle mie energie», sarà probabilmente la vostra risposta. Forse a 62 o a 63 anni avrete la sensazione di aver lavorato abbastanza e di meritare il riposo dopo tanti anni di stress. Oppure vorrete lavorare ancora soltanto al 50 per cento e beneficiare di una rendita AVS per il rimanente 50 per cento. Ma forse, come molte persone attive di una certa età, non avrete possibilità di scelta. Chi perde il lavoro a questa età non ne trova facilmente un altro. Inoltre, dopo una vita professionale pesante, molte persone sono malate e sposate. L'attuale rigida regolamentazione dell'AVS non tiene conto di tutte le diverse situazioni che si presentano negli ultimi anni dell'attività lucrativa: mentre numerose persone con redditi elevati possono usufruire del pensionamento anticipato, chi ha un reddito medio – indipendenti o salariati o addirittura disoccupati – non può permetterselo. Molti non dispongono infatti del capitale necessario, oppure la riduzione della rendita vita natural durante non è finanziariamente sopportabile.

L'iniziativa popolare per un'età di pensionamento flessibile intende cambiare questa situazione. Essa permette a tutte le persone attive – anche ai lavoratori indipendenti – di scegliere liberamente il pensionamento anticipato a partire da 62 anni senza diminuzione della rendita. Unica condizione: cessare parzialmente o completamente la propria attività lucrativa.

Un pensionamento anticipato per 6.50 franchi al mese

Non è vero, come afferma il Consiglio federale, che l'iniziativa popolare chiede una diminuzione generalizzata dell'età di pensionamento. Soltanto un numero limitato di persone, infatti, sceglierà il pensionamento anticipato e rinuncerà all'attività lucrativa, poiché il reddito derivante da quest'ultima è ben superiore alla rendita AVS.

L'iniziativa popolare non ha neppure influssi negativi sulle finanze dell'AVS: infatti, l'introduzione dell'età di pensionamento flessibile provoca risparmi per le altre assicurazioni sociali e causa soltanto pochi costi supplementari. Secondo i calcoli, i contributi AVS riscossi su un salario medio aumenterebbero soltanto di 6.50 franchi (0,12 per cento del salario). Non è un sacrificio sopportabile in cambio della possibilità di scegliere liberamente, a partire da 62 anni e in base alla propria situazione personale, il momento di andare in pensione?

Ulteriori informazioni su www.avs-online.ch

Argomenti del Consiglio federale

L'elevata speranza di vita e soprattutto il fatto che presto le persone nate negli anni del boom demografico raggiungeranno l'età pensionabile metteranno a dura prova le finanze dell'AVS. La riduzione dell'età pensionabile prevista dall'iniziativa non è solo incompatibile con l'evoluzione demografica illustrata, ma cagiona anche costi supplementari elevati. Inoltre, l'iniziativa non è in grado di aiutare in misura sufficiente le persone che non possono permettersi un pensionamento anticipato. Il Consiglio federale respinge questo oggetto in particolare per i seguenti motivi:

Dal 1948, anno in cui è stata introdotta l'AVS, l'età di pensionamento degli uomini è rimasta invariata; quella delle donne è addirittura stata ridotta di un anno. Oggi, però, si vive più a lungo e in condizioni di salute decisamente migliori. L'iniziativa avrebbe l'effetto di ridurre di due o tre anni l'età pensionabile della maggioranza dei lavoratori, producendo un risultato incompatibile con l'evoluzione demografica.

Inconciliabile
con l'evoluzione
demografica

Già oggi l'incremento della speranza di vita e il fatto che il numero delle persone che lasciano il mercato del lavoro è più elevato di quello di coloro che vi accedono rendono necessarie misure in grado di garantire il finanziamento dell'AVS. L'iniziativa non farebbe che aumentare i costi a carico dell'assicurazione e inasprire, quindi, il problema finanziario.

Costi supplementari
a carico dell'AVS

Riconoscere a un lavoratore il diritto di percepire una rendita completa a partire da 62 anni solo perché non desidera più lavorare, anche se potrebbe ancora farlo, significherebbe concedergli un trattamento di favore al costo di 1,5 miliardi di franchi all'anno. Per coprire questi oneri supplementari, occorrerebbe aumentare le entrate o ridurre le spese ma, al riguardo, l'iniziativa non fornisce alcuna indicazione.

Problema del
finanziamento:
irrisolto

Il diritto alla rendita anticipata non decurtata sarebbe vincolato all'obbligo di abbandonare, in tutto o in parte, l'attività lucrativa. Poiché tale abbandono andrebbe verificato per ogni beneficiario, si renderebbe necessaria una procedura dispendiosa e difficilmente attuabile, in particolare all'estero.

Controlli difficili

L'iniziativa è talmente generosa che il 90 per cento dei lavoratori avrebbe diritto a una rendita anticipata completa. Molti di questi, tuttavia, potrebbero permettersi il pensionamento anticipato anche se la rendita venisse decurtata, poiché possono fare affidamento su una rendita di cassa pensione sufficientemente elevata. Per queste persone, il sussidio per il pensionamento anticipato in cui si tradurrebbe l'iniziativa non è in alcun modo giustificato. Viceversa, molte delle persone con un reddito medio o basso non potrebbero comunque permettersi di anticipare il pensionamento, perché l'importo leggermente più elevato della rendita AVS non sarebbe sufficiente a compensare una rendita di cassa pensione più bassa o addirittura inesistente. Le persone che trarrebbero meno beneficio dall'iniziativa sarebbero dunque proprio quelle che l'iniziativa promette di aiutare.

Obiettivo mancato

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per un'età di pensionamento flessibile».

Iniziativa popolare

«Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l’iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!»?

Parlamento e Consiglio federale raccomandano di respingere l’iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l’iniziativa con 94 voti contro 90 e 10 astensioni, il Consiglio degli Stati con 30 voti contro 9 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Le associazioni ambientaliste attive a livello svizzero e riconosciute dal Consiglio federale possono oggi usufruire del diritto di ricorso. Per i progetti edilizi che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente o che hanno ripercussioni sulla natura o sul paesaggio esse possono interporre ricorso per violazione di prescrizioni federali. In questo modo, in qualità di avvocati dell'ambiente, possono far giudicare da un tribunale se il progetto è conforme alla legge.

Regolamentazione
attuale del diritto
di ricorso
delle associazioni

L'iniziativa intende limitare il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio. Tale diritto sarebbe escluso in caso di atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari o di decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.

Contenuto
dell'iniziativa
popolare

L'iniziativa ritiene che, con il loro diritto di ricorso, le associazioni ambientaliste ritardino o impediscano in modo abusivo grandi progetti approvati democraticamente. Ne deriverebbero gravi danni per l'economia e una minaccia per i posti di lavoro.

Motivazioni
dell'iniziativa

Il 20 marzo 2008 il Parlamento ha raccomandato di respingere l'iniziativa. Il diritto di ricorso delle associazioni contribuisce all'applicazione delle leggi a tutela dell'ambiente. Un'accettazione dell'iniziativa indebolirebbe sensibilmente la protezione dell'ambiente nel nostro Paese e aumenterebbe l'onere di lavoro nell'Amministrazione. Nel 2006 il Parlamento ha inoltre riveduto totalmente il diritto di ricorso delle associazioni eliminando le lacune esistenti.

Posizione del
Parlamento

L'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!» è stata depositata l'11 maggio 2006. Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha deciso di raccomandare di respingere l'iniziativa popolare senza controprogetto. Il 2 maggio 2007 ha modificato la sua posizione e deciso di sostenere l'iniziativa. Le nuove disposizioni della legge sui diritti politici esigono tuttavia che il Consiglio federale non dia una raccomandazione di voto diversa da quella del Parlamento. Il Parlamento ha respinto l'iniziativa. Il Consiglio federale si associa alla posizione del Parlamento.

Posizione del
Consiglio federale

Il progetto in dettaglio

Il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste esiste dal 1967. È stato sancito dapprima nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio e nel 1983 anche nella legge sulla protezione dell'ambiente. Le associazioni ambientaliste attive a livello nazionale e riconosciute dal Consiglio federale come legittimate a ricorrere possono presentare ricorso contro determinati progetti edilizi se presumono che sia violata la legislazione in materia di protezione dell'ambiente. Hanno questo diritto per i progetti che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente o la cui autorizzazione è subordinata alle prescrizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

Regolamentazione
attuale

Il diritto di ricorso delle associazioni migliora l'esecuzione del diritto ambientale. I ricorsi di associazioni ambientaliste sono spesso accolti dai tribunali oppure i progetti vengono adeguati di conseguenza. Il diritto di ricorso delle associazioni garantisce che i progetti che danneggiano l'ambiente vengano esaminati dai tribunali indipendentemente dagli interessi privati e se necessario corretti. I principali ritardi dei progetti edilizi non sono dovuti ai ricorsi di associazioni ambientaliste ma a opposizioni nell'ambito del diritto di vicinato.

Il diritto di ricorso
delle associazioni
nella prassi

Da alcuni anni il diritto di ricorso delle associazioni è criticato da più parti. L'iniziativa popolare è nata in particolare a causa di un ricorso presentato da un'associazione ambientalista contro il previsto stadio dell'Hardturm a Zurigo. Secondo gli autori dell'iniziativa, le associazioni ambientaliste non devono più poter contestare le decisioni su progetti edilizi sostenuti dal Popolo o da un Parlamento. Secondo loro, le associazioni aggirerebbero in tal modo l'ordinamento democratico, provocherebbero danni enormi all'economia e metterebbero in pericolo i posti di lavoro. Questi pericoli sarebbero dovuti al potenziale di abuso insito nel diritto di ricorso delle associazioni: dal momento che per gli investitori il tempo

Critiche relative
al diritto di ricorso
delle associazioni

è denaro, non è escluso che mediante ricorsi infondati sotto il profilo del diritto ambientale (o la semplice minaccia di un ricorso) si ostacolino i progetti sul nascere o si spingano gli investitori a concessioni eccessive.

Sulla base di queste critiche relative al diritto delle associazioni, nel 2006 le disposizioni legali sono state sottoposte a una revisione totale. Le nuove norme, in vigore dalla metà del 2007, prevedono segnatamente un inasprimento delle condizioni da rispettare per poter presentare un ricorso, l'obbligo per le associazioni ambientaliste di sostenere i costi se il ricorso viene respinto e la possibilità di iniziare i lavori di costruzione durante la procedura. Queste nuove disposizioni hanno limitato il diritto di ricorso delle associazioni ed eliminato le lacune riscontrate.

Revisione totale

Se l'iniziativa venisse accettata, in futuro le associazioni ambientaliste avrebbero essenzialmente molte meno possibilità di esigere davanti ai tribunali la protezione dell'ambiente sancita dal diritto svizzero. Questo varrebbe per le decisioni del Popolo e dei Parlamenti nei Comuni e nei Cantoni, ma anche per i permessi di costruzione dell'amministrazione basati su una decisione popolare o del Parlamento. Se viene a cadere il diritto di ricorso delle associazioni, bisogna aspettarsi che in futuro le stesse autorità federali dovranno presentare più sovente ricorso contro queste decisioni.

Conseguenze
dell'iniziativa



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!»

del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!», depositata l'11 maggio 2006²;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'11 maggio 2006 «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 30a (nuovo) Diritto di ricorso delle associazioni

Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74–79 è escluso in caso di:

- a. atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;
- b. atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.

¹ RS 101

² FF 2006 5419

³ FF 2007 3969



II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizioni transitorie dell'articolo 30a (Diritto di ricorso delle associazioni)

¹ L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

² Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'art. 197 n. 2 della Cost. federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 nov. 2004, il DF del 3 ott. 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) come pure, il 27 nov. 2005, il DF del 17 giu. 2005 concernente l'iniziativa popolare «Per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», l'art. 197 della Cost. federale contiene già i n. 2–7. L'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!» non intende sostituire queste disposizioni. Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'art. 197 n. 8 della Cost. federale.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Sì a posti di lavoro sicuri – Sì a più democrazia

Il diritto di ricorso delle associazioni è un privilegio che pone problemi!

- **I progetti di costruzione vengono inutilmente ritardati.** Ciò rappresenta una grave violazione del diritto di proprietà delle persone interessate. Diversamente da un ricorso presentato da vicini, i quali nella maggior parte dei casi possono far valere un interesse immediato, un'associazione ambientalista non è mai toccata direttamente. La prerogativa di cui godono le associazioni implica un considerevole potenziale di abusi.
- **I danni per l'economia sono enormi.** L'ATA (Associazione Traffico e Ambiente) e altre associazioni ambientaliste hanno già impedito la realizzazione di innumerevoli progetti di costruzione per un ammontare di svariati miliardi di franchi. Tutto ciò mette a repentaglio centinaia di posti di lavoro.

Un sì all'iniziativa popolare è assolutamente necessario!

- **L'economia svizzera ne uscirebbe rafforzata.** I progetti di costruzione potrebbero essere pianificati in un ambiente stabile. Sarebbe possibile garantire posti di lavoro e investimenti.
- **La democrazia ne uscirebbe rafforzata.** Il ricorso delle associazioni sarebbe escluso in caso di progetti di costruzione approvati dal Popolo o dai Parlamenti competenti. Le decisioni democratiche non potrebbero più essere aggirate da organizzazioni private.
- **Si preverrebbero gli abusi.** L'ATA e altre associazioni non potrebbero più ritardare o impedire per puri motivi ideologici l'esecuzione di progetti di costruzione approvati dal Popolo. Ciò non significa tuttavia che il diritto ambientale verrebbe aggirato: le autorità sarebbero sempre tenute a tutelare l'interesse pubblico.

Economia e industria ne trarrebbero vantaggio!

- **Posti di lavoro garantiti.** È nell'interesse dell'economia e dell'industria che l'iniziativa venga accettata. La piazza economica necessita di regole chiare. Se vengono effettuati investimenti e i posti di lavoro sono garantiti, è l'intera Svizzera a beneficiarne.
- **Più democrazia.** Le decisioni democratiche non devono più poter essere eluse dai ricorsi delle associazioni. Per questo motivo anche il Consiglio federale ha raccomandato all'Assemblea federale di accettare l'iniziativa.

Ulteriori informazioni al sito www.wachstum.ch

Argomenti del Parlamento e del Consiglio federale

In caso di accettazione dell'iniziativa contro il diritto di ricorso delle associazioni, le associazioni ambientaliste non potranno più far chiarire se un grande progetto edilizio rispetta le prescrizioni ambientali. Questa situazione metterebbe in pericolo la corretta applicazione del diritto ambientale e di conseguenza la protezione dell'ambiente. Ne risulterebbe inoltre un maggiore onere di lavoro per l'Amministrazione. Il Parlamento e il Consiglio federale respingono l'iniziativa in particolare per i seguenti motivi:

Il diritto di ricorso delle associazioni è una conquista del diritto ambientale svizzero. Contribuisce in misura decisiva a fare in modo che i progetti edilizi non solo non violino i diritti dei vicini, che possono difendersi mediante ricorsi, ma anche che vengano osservate le leggi emanate a tutela della natura e dell'ambiente. Corrisponde alla nostra idea di Stato di diritto, secondo la quale la Costituzione e le leggi valgono anche per decisioni prese democraticamente a maggioranza nei Comuni e nei Cantoni. La protezione delle risorse naturali risponde inoltre anche all'interesse dell'economia.

Importante strumento per la protezione dell'ambiente

Molti progetti vengono approvati dal Popolo e dal Parlamento solo in linea di massima. A questo stadio è spesso difficile valutare se le disposizioni a tutela dell'ambiente sono osservate. Il ricorso delle associazioni contribuisce a far osservare le prescrizioni ambientali nella successiva fase di realizzazione concreta di un progetto. Il diritto di ricorso delle associazioni ha inoltre un effetto preventivo: per evitare la presentazione di ricorsi, nella fase di pianificazione di un progetto vi è maggior attenzione al rispetto delle prescrizioni ambientali.

Attuazione corretta di progetti, effetto preventivo

Anche l'Ufficio federale dell'ambiente è legittimato a ricorrere, anche se finora ha fatto raramente uso di questo diritto. Se il ricorso delle associazioni viene limitato, si prevede che in futuro sarà lo stesso ufficio federale a dover presentare molto più sovente ricorsi per garantire la corretta applicazione del diritto ambientale. Ne deriverebbe un onere maggiore per l'Amministrazione e quindi maggiori costi per i contribuenti rispetto alla soluzione attuale. Il fatto che un ufficio federale sia chiamato a interporre continuamente ricorsi contro decisioni di Cantoni e Comuni andrebbe inoltre a scapito del nostro sistema federalista.

Maggiore onere per
l'Amministrazione

I tribunali accolgono spesso i ricorsi delle associazioni ambientaliste. Il Tribunale federale ha dato loro ragione in oltre il 60 per cento dei casi, il triplo rispetto alla quota di accettazione dei ricorsi presentati da privati. Questo strumento viene quindi impiegato in modo efficiente e il rimprovero dell'abuso è assolutamente ingiustificato. Il diritto di ricorso delle associazioni contribuisce invece a migliorare i progetti lacunosi. Nel 2006 tale diritto è stato completamente riveduto e limitato, e le lacune riscontrate sono state colmate.

Nessun abuso,
lacune colmate

Per tutte queste ragioni, Parlamento e Consiglio federale raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!».

Iniziativa popolare

«Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l’iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l’iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l’iniziativa con 111 voti contro 73 e 10 astensioni, il Consiglio degli Stati con 19 voti contro 18 e 4 astensioni.

Modifica della legge sugli stupefacenti

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 20 marzo 2008 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 114 voti contro 68 e 12 astensioni, il Consiglio degli Stati lo ha adottato all’unanimità (42 voti contro 0 e 0 astensioni).

L'essenziale in breve

In reazione alle scene aperte della droga dell'inizio degli anni Novanta, Città, Cantoni e Confederazione hanno elaborato insieme il modello dei quattro pilastri che combina prevenzione, terapia, riduzione dei danni e repressione. Questo modello ha raccolto ampio consenso nelle cerchie politiche e nella popolazione ed è stato coronato da successo: le scene aperte della droga sono praticamente scomparse, la criminalità legata al bisogno di procurarsi la droga è sensibilmente diminuita, lo stato di salute dei tossicomani è notevolmente migliorato e il numero delle vittime della droga è nettamente calato. Già tre volte, in occasione di altrettante votazioni, gli aventi diritto di voto hanno confermato questa politica equilibrata e globale in materia di droga.

Successo della
politica svizzera
in materia
di droga

La revisione della legge sugli stupefacenti avviata a metà degli anni Novanta è fallita il 14 giugno 2004, quando il Consiglio nazionale ha affrontato la questione di principio relativa all'impunità del consumo di cannabis. Il Parlamento ha di conseguenza approvato un nuovo progetto di modifica della legge sugli stupefacenti che riprende gli elementi della revisione fallita suscettibili di raccogliere il consenso della maggioranza. Così facendo ha creato una base legale improntata al modello dei quattro pilastri per la politica svizzera in materia di droga.

Intenti di
regolamentazione
legale

La protezione dei giovani è rafforzata e sono inaspriti i provvedimenti necessari a tal fine. Viene adottata una nuova normativa in materia di prevenzione e di applicazione medica della cannabis e viene inoltre promossa l'astinenza. Infine, il trattamento basato sulla prescrizione di eroina viene integrato definitivamente nella legge.

Priorità
della modifica

Il comitato referendario ritiene che la politica svizzera in materia di droga sia fallimentare, troppo cara e troppo poco orientata all'astinenza. Teme inoltre un'estensione della distribuzione di stupefacenti.

Motivi
del referendum

Anche l'iniziativa sulla canapa è un risultato del fallimento nel 2004 della revisione della legge sugli stupefacenti. L'iniziativa chiede una normativa separata per l'uso della cannabis. Da una parte vuole che sia possibile consumare la cannabis e coltivarla per il consumo personale, senza incorrere in sanzioni penali. Dall'altra chiede alla Confederazione di emanare prescrizioni sulla coltivazione e il commercio della cannabis e dei prodotti a base di cannabis, nonché di proteggere i giovani con provvedimenti adeguati.

Che cosa chiede
l'iniziativa?

Consiglio federale e Parlamento sostengono la modifica della legge sugli stupefacenti. Essa consente infatti un'adeguata integrazione nella legge del modello dei quattro pilastri che da tempo dà buoni risultati. Permette inoltre di sancire definitivamente nella legge il trattamento basato sulla prescrizione di eroina.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento respingono invece l'iniziativa sulla canapa: il Consiglio federale ritiene che l'uso della cannabis non vada disciplinato a livello costituzionale, bensì nell'ambito della legge sugli stupefacenti. Mitigando le disposizioni penali sull'uso della cannabis si rischiano inoltre problemi di natura pratica con i Paesi vicini.

Definizioni:

- **Cannabis:** denominazione botanica della pianta di canapa; in questo contesto sinonimo di hashish e marijuana;
- **Canapa:** nome italiano della cannabis; nel presente contesto non si intende la canapa tessile utilizzata nell'industria;
- **Sostanze psicoattive/psicotrope:** sostanze che influiscono sulla psiche;
- **THC:** delta-9-tetraidrocannabinolo; sostanza psicoattiva della pianta di canapa;
- **Trattamento basato sulla prescrizione di eroina:** l'eroina è prescritta a tossicomani gravemente dipendenti in un quadro severamente regolamentato e controllato e nell'ambito di un trattamento medico e psicosociale.

L'iniziativa sulla canapa in dettaglio

In Svizzera la cannabis è la droga illegale maggiormente consumata. Il divieto di consumare cannabis è in conflitto con la realtà sociale: nonostante il divieto, moltissime persone hanno consumato cannabis almeno una volta nella loro vita. L'iniziativa sulla canapa chiede pertanto che gli adulti possano consumare cannabis e coltivarla per il consumo personale, senza incorrere in una pena.

Conflitto
tra il divieto
e la diffusione
del consumo

Fino al 2004 il consumo da parte dei giovani è fortemente aumentato in tutta Europa. Pur rimanendo elevato, negli ultimi anni ha subito un certo calo.

Consumo
dei giovani

L'iniziativa chiede alla Confederazione di adottare provvedimenti adeguati per proteggere i giovani da un consumo e da una dipendenza nocivi. Tra le esigenze principali della modifica della legge sugli stupefacenti vi è anche la protezione dei giovani. Viene così sancito nella legge che la Confederazione e i Cantoni devono considerare gli imperativi della protezione dei giovani nell'applicazione delle misure previste dal modello dei quattro pilastri. Sono inoltre puniti con maggiore rigore la consegna e il commercio di stupefacenti nei pressi delle scuole (art. 19).

Protezione
dei giovani

Secondo l'iniziativa, la Confederazione dovrebbe tra le altre cose disciplinare la coltivazione e il commercio di cannabis. Non è però fornito alcun criterio per distinguere tra la coltivazione per il consumo personale, non punibile, e la coltivazione per mestiere che soltanto in casi eccezionali non è punibile. Entrano in linea di conto due possibili regolamentazioni. La Confederazione potrebbe stabilire per legge la quantità massima di cannabis che può essere coltivata per il consumo personale senza incorrere in una pena. Altrimenti, potrebbe essere di competenza del giudice fissare questa quantità nell'ambito del suo potere discrezionale.

Normativa
sulla coltivazione
e il commercio

L'iniziativa è formulata in termini molto generici. Potrebbe pertanto essere interpretata in modo errato, per esempio come una legalizzazione parziale o totale della cannabis. Una legalizzazione della cannabis violerebbe peraltro diverse convenzioni dell'ONU che la Svizzera ha firmato e che il Consiglio federale non intende denunciare.

Iniziativa
sulla canapa
e diritto
internazionale

L'iniziativa sulla canapa e la vigente legge sugli stupefacenti a confronto

Iniziativa sulla canapa	Vigente legge sugli stupefacenti
Il consumo, il possesso, l'acquisto e la coltivazione di cannabis per il consumo personale non sono punibili.	Il consumo di cannabis è punibile; non sono punibili gli atti preparatori per il consumo personale di quantità minime.
La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di cannabis.	Senza un'autorizzazione eccezionale è vietato coltivare, fabbricare, importare, esportare e commerciare cannabis.
La Confederazione adotta provvedimenti adeguati per proteggere i giovani.	Non vi sono regolamentazioni specifiche sulla protezione dei giovani. [Proteggere i giovani è tuttavia una delle esigenze principali della modifica della legge sugli stupefacenti].
È previsto uno speciale divieto della pubblicità per la cannabis e il suo uso.	Vi è già un divieto della pubblicità per tutti gli stupefacenti.



Testo in votazione

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»

del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e
che protegga efficacemente i giovani», depositata il 13 gennaio 2006²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 13 gennaio 2006 «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 105a Canapa

¹ Il consumo di sostanze psicoattive della pianta di canapa come pure il possesso e l'acquisto delle stesse per il consumo personale sono esenti da pena.

² La coltivazione di canapa psicoattiva per il consumo personale è esente da pena.

³ La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di sostanze psicoattive della pianta di canapa.

⁴ Mediante provvedimenti appropriati la Confederazione assicura che si tenga adeguatamente conto della protezione dei giovani. La pubblicità per le sostanze psicoattive della pianta di canapa o per il loro uso è proibita.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2006 1767

³ FF 2007 239

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Migliori controlli, meno criminalità

Il suo Sì all'iniziativa sulla canapa sostituisce l'attuale, inefficace politica proibizionista con una **politica di controllo efficace e a buon mercato**, come già aveva proposto il Consiglio federale nel 2001.

Il suo Sì all'iniziativa sulla canapa è uno strumento che permette di **proteggere le persone minacciate**, invece di togliere a ogni cittadino la sua responsabilità personale.

Il suo Sì all'iniziativa sulla canapa pone termine alle incertezze giuridiche e stabilisce **chiare delimitazioni**.

Il suo Sì all'iniziativa sulla canapa permette di controllare il prodotto e gli acquirenti – e **blocca il mercato nero**.

Specialisti e scienziati sono d'accordo: la cannabis non è una sostanza innocua. Non genera dipendenza fisica e non può provocare overdose mortali. Circa 600 000 cittadine e cittadini svizzeri dimostrano che si può consumare cannabis lavorando e vivendo normalmente, e pagando le imposte. Ciononostante fumare canapa – come consumare alcool e altre droghe – può causare difficoltà.

I giovani sono particolarmente minacciati. **La canapa deve essere controllata dallo Stato proprio perché comporta rischi per i consumatori giovani e i consumatori vulnerabili!** L'iniziativa sulla canapa chiede quanto segue:

1. **Il consumo della canapa non è per i minorenni.** Chiunque consegna loro canapa è punito. Si migliora così l'accertamento precoce.
2. **Gli adulti devono decidere da sé** se vogliono consumare canapa (a condizione che non guidino veicoli e non danneggino terze persone).
3. Il commercio della canapa è chiaramente regolato: **lo Stato controlla** che i punti di vendita autorizzati rispettino standard elevati in materia di protezione della gioventù, limiti di vendita, origine e qualità. Le infrazioni sono punite.
4. **L'Assemblea federale decide** in modo uniforme per tutta la Svizzera come regolare nel dettaglio il mercato della canapa. Se necessario, il Parlamento può in ogni momento adeguare queste disposizioni (per esempio introducendo un limite al contenuto del principio attivo THC).

Un Sì all'iniziativa sulla canapa non è un Sì alle droghe. Ma è un Sì a un equilibrio ottimale tra responsabilità personale e vigilanza statale. Con regole chiare e migliori controlli si risolve la problematica della canapa.

Per ulteriori informazioni: www.protezionegioventu.ch

Modifica della legge sugli stupefacenti in dettaglio

La legge sugli stupefacenti risale al 1951. Da allora, l'aumento del consumo di droghe illegali ha modificato la problematica della droga. Per ridurre i problemi di droghe e dipendenze si è sviluppata nella pratica una strategia nazionale differenziata e articolata in quattro punti. Questa strategia deve ora essere integrata nella legge.

Evoluzione
dal 1951

I quattro pilastri della strategia sono:

Modello dei
quattro pilastri

prevenzione:

evita per quanto possibile che nuove persone inizino a consumare stupefacenti;

terapia:

aiuta il maggior numero possibile di persone dipendenti a liberarsi dalla tossicodipendenza;

riduzione dei danni:

migliora la salute e la situazione sociale dei consumatori di stupefacenti;

repressione:

intende proteggere la società dalle ripercussioni dei problemi di tossicodipendenza e dalla criminalità legata alla droga. Le pene devono inoltre avere un effetto dissuasivo.

Migliorare la protezione dei giovani è una delle principali esigenze della modifica della legge sugli stupefacenti:

Protezione
dei giovani

- affinché i giovani con problemi di droga o dipendenza possano ricevere tempestivamente l'aiuto necessario, i servizi ufficiali e gli specialisti operanti nel settore devono poter segnalare i casi alle autorità cantonali competenti (art. 3c);
- è inasprita la pena per chiunque fornisce stupefacenti ai giovani (art. 19^{bis}). La pena è inasprita in particolare per le persone che forniscono stupefacenti nelle immediate vicinanze di centri di formazione come le scuole (art. 19 cpv. 2 lett. d);
- è vietata la pubblicità degli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. f).

In Svizzera il trattamento basato sulla prescrizione di eroina è impiegato con successo dal 1994. Nel 1999 il Popolo ha approvato questo genere di terapia in un referendum. La base legale decade però alla fine del 2009. Ora occorre integrare definitivamente questa norma nella legge.

Continuazione
del trattamento
basato sulla
prescrizione
di eroina

Come in passato, chiunque voglia fruire della terapia basata sulla prescrizione di eroina deve soddisfare criteri rigorosi. Le seguenti cifre rivelano quanto siano severi questi criteri: all'inizio del 2008 più di 26 000 persone seguivano una terapia, ma l'eroina era prescritta a soltanto 1283 di loro.

Soprattutto le persone dipendenti da lungo tempo beneficiano di questo trattamento che migliora notevolmente la salute psichica e fisica e aiuta a ristabilire la situazione sociale. Inoltre i trattamenti basati sulla prescrizione di eroina permettono di ridurre sensibilmente la criminalità legata al bisogno di procurarsi la droga.

Oggi le applicazioni mediche della cannabis sono vietate. La modifica della legge sugli stupefacenti consente di autorizzare medicinali a base di canapa. Tale possibilità sarà data anche per le applicazioni mediche di altri stupefacenti proibiti, per esempio l'eroina, che ha dimostrato di possedere elevate proprietà analgesiche analoghe a quelle della morfina.

Applicazioni
mediche

Argomenti del Comitato referendario

No alla revisione della legge sugli stupefacenti

La politica svizzera in materia di droga non è un successo: ci sono sempre più droghe e persone dipendenti.

Da 20 anni la politica della Svizzera si pone in **evidente contraddizione con il resto del mondo**. Nessuna nazione era o è disposta a legalizzare gli stupefacenti, come invece propone questa revisione legislativa. Anche le pubblicazioni dell'**organo internazionale di controllo degli stupefacenti dell'ONU (INCB) rifiutano qualsiasi genere di promozione statale del consumo di stupefacenti**.

Con i nostri premi di cassa malati paghiamo già oggi 130 milioni di franchi all'anno per finanziare gli stupefacenti forniti a circa 1300 persone dipendenti da eroina e a circa 20 000 persone che consumano il metadone. L'Al versa ogni anno oltre 100 milioni di franchi alle numerose migliaia di tossicomani parzialmente o interamente invalidi.

Ogni anno **paghiamo** più di **4 miliardi di franchi** in imposte, oneri sociali e premi assicurativi per una **minoranza** di 40 000 tossicomani **fondamentalmente curabili**.

Invece, i posti per le terapie incentrate sull'astinenza hanno dovuto essere soppressi per ragioni di costi.

Questo è il risultato della **politica perseguita finora dalla Svizzera in materia di droga – un esperimento votato al fallimento che costa miliardi di franchi e lede la dignità umana!**

La revisione della legge sugli stupefacenti provocherebbe una notevole **estensione** delle possibilità di **distribuzione di stupefacenti** e permetterebbe così di proseguire questa politica fallimentare in materia di droga.

Per permettere il consumo, i Cantoni sarebbero obbligati a realizzare «locali di iniezione», **attirando e favorendo il traffico illegale di droghe**.

Le disposizioni penali verrebbero talmente mitigate da **complicare ulteriormente il lavoro della polizia**. L'attuale legge consente invece una migliore protezione della gioventù. Gli approcci terapeutici incentrati sull'astinenza e una ragionevole politica di repressione impediscono invece l'apparizione di nuove scene aperte della droga.

Il nostro scopo è di **ridurre il numero di tossicomani e di prevenire**, per quanto possibile, **nuovi casi di tossicodipendenza**. Dobbiamo pertanto proporre vere prestazioni di aiuto per i tossicomani, dando la **priorità all'astinenza e alla prevenzione**.

Ulteriori informazioni su www.drogstop.ch

Argomenti del Consiglio federale

Il modello dei quattro pilastri su cui poggia la politica svizzera in materia di droga e dipendenza va integrato nella legge sugli stupefacenti, poiché garantisce una politica globale, equilibrata e di successo. L'iniziativa sulla canapa intende invece regolare il solo uso della canapa. Non è però conforme alla politica globale svizzera in materia di droga e dipendenza adottare una norma per un singolo stupefacente al di fuori del quadro tracciato dalla legge che disciplina l'intera materia. Il Consiglio federale raccomanda pertanto di respingere l'iniziativa sulla canapa e di accettare la modifica della legge sugli stupefacenti per i seguenti motivi:

La modifica della legge sugli stupefacenti offre un'importante opportunità per dotare di una solida base legale la politica svizzera globale in materia di droga e dipendenza. Da tempo questa politica dà buoni risultati e raccoglie un ampio consenso nella popolazione, negli ambienti della politica e nelle cerchie specializzate.

Una politica in materia di droga e dipendenza adatta ai nostri tempi non deve limitarsi a regolare una singola sostanza psicoattiva, come fa l'iniziativa sulla canapa, ma deve comprendere tutte le sostanze di questo genere. Il Consiglio federale è molto preoccupato per l'aumento, soprattutto tra i giovani, del consumo di combinazioni di sostanze diverse, per esempio cannabis con alcol, nicotina o cocaina. Per affrontare in modo mirato anche questo tipo di consumo, occorre una politica in materia di dipendenza che sia obiettiva, efficace e credibile e comprenda tutte le sostanze psicoattive. La modifica della legge sugli stupefacenti soddisfa questa esigenza, contrariamente all'iniziativa sulla canapa.

Sancire il modello dei quattro pilastri nella legge

Approccio globale della politica svizzera in materia di droga e dipendenza

Oggi non è permesso impiegare la cannabis in medicina, ma le ricerche attuali mostrano che un divieto assoluto non si giustifica. Vi sono invece buoni motivi per revocare questa limitazione, come previsto dalla modifica della legge sugli stupefacenti: il trattamento con medicinali a base di canapa allevia le sofferenze di molti pazienti che soffrono per esempio di sclerosi multipla o di malattie reumatiche.

L'applicazione
medica della
cannabis aiuta
molte persone

Il trattamento basato sulla prescrizione di eroina è dispensato dal 1994; la sua base legale è stata accettata dal Popolo nel 1999 e decade a fine 2009. Se la modifica della legge sugli stupefacenti fosse respinta, dal 2010 verrà a mancare la base legale necessaria per eseguire questa terapia che ha permesso a persone gravemente dipendenti dall'eroina di condurre una vita normale e dignitosa.

Dignità delle
persone
dipendenti

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» e di accettare la modifica della legge sugli stupefacenti.



Testo in votazione

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 2006¹;

visto il parere del Consiglio federale del 29 settembre 2006²,

decreta:

I

La legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 64^{bis}, 69 e 69^{bis} della Costituzione federale⁴;

...

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 **Scopo**

La presente legge ha lo scopo di:

- a. prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, segnatamente promuovendo l'astinenza;
- b. disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici;
- c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;
- d. preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotrope;
- e. lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

¹ FF **2006** 7879

² FF **2006** 7949

³ RS **812.121**

⁴ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 118 capoverso 2 lettere a e b, nonché 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

Art. 1a Principio dei quattro pilastri

¹ La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):

- a. prevenzione;
- b. terapia e reinserimento;
- c. riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;
- d. controllo e repressione.

² In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.

Art. 1b Rapporto con la legge sugli agenti terapeutici

Agli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 2000⁵ sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcuna normativa o preveda una normativa meno estesa.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

- a. *stupefacenti*: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi;
- b. *sostanze psicotrope*: le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati;
- c. *sostanze*: le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici;
- d. *preparati*: gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso;
- e. *precursori*: le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope;
- f. *coadiuvanti chimici*: le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Art. 2a Elenco

Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici. A tal proposito si fonda in norma sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

⁵ RS 812.21



Art. 2b Normativa applicabile alle sostanze psicotrope

In quanto la legge non disponga altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope.

Art. 3, rubrica nonché cpv. 1 e 3

Regimi agevolati di controllo

¹ Il Consiglio federale può sottoporre i precursori e i coadiuvanti chimici al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione dei clienti, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. A tal proposito si conforma di norma alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

³ *Abrogato*

Art. 3a

Abrogato

Capitolo 1a: Prevenzione, terapia e riduzione dei danni

Sezione 1: Prevenzione

Art. 3b Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

¹ I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

² La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare l'identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.

Art. 3c Facoltà di segnalazione

¹ I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:

- a. li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
- b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
- c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.

² Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.

³ I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.

⁴ Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale⁶. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio o d'informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscano alla situazione personale degli assistiti o a un reato secondo l'articolo 19a.

⁵ Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Sezione 2: Terapia e reinserimento

Art. 3d Assistenza e cure

¹ I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali.

² Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l'integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.

³ I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone.

⁴ Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

⁵ Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.

Art. 3e Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

¹ Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

² Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.

³ Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:

- a. l'eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;

⁶ RS 311.0



- b. l'eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;
- c. l'esecuzione e l'andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.

Art. 3f Trattamento dei dati

¹ Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

² Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.

³ Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

- a. le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
- b. i dati da trattare;
- c. i flussi di dati;
- d. i diritti d'accesso.

Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza

Art. 3g Compiti dei Cantoni

I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

Art. 3h Messa in pericolo della circolazione

Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l'autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d'acqua.

Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità

Art. 3i Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:

- a. il coordinamento, inclusi la pianificazione e l'orientamento dell'offerta;

- b. il miglioramento della qualità e l'attuazione di modelli d'intervento collaudati.

² La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.

³ Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.

Art. 3j Promozione della ricerca

Nel quadro della legge del 7 ottobre 1983⁷ sulla ricerca, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:

- a. effetti delle sostanze che generano dipendenza;
- b. cause e conseguenze delle turbe legate alla dipendenza;
- c. misure preventive e terapeutiche;
- d. prevenzione o riduzione delle turbe legate alla dipendenza;
- e. efficacia delle misure di reinserimento.

Art. 3k Formazione e perfezionamento

La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Art. 3l Raccomandazioni relative alla garanzia della qualità

La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Art. 4, rubrica e cpv. 1

Autorizzazione per la produzione e il commercio

¹ Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto). È fatto salvo l'articolo 8.

Art. 5, rubrica e cpv. 1

Importazione, esportazione e transito

¹ Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.

⁷ RS 420.1



Art. 6, rubrica e cpv. 1

Restrizioni fondate su convenzioni internazionali

¹ Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell'autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, nonché di costituirne scorte.

Art. 7 Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

¹ Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l'articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'interno e alle condizioni da esso stabilite.

² L'Istituto esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secondo l'articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.

³ Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati.

Art. 8, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 3 e 5-8

Stupefacenti vietati

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

⁵ L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata.

⁶ Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

⁷ Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto conformemente all'articolo 4.

⁸ L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.

Art. 8a

Abrogato

Art. 9 cpv. 1–3

¹ Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici⁸ che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità conformemente alla legge del 23 giugno 2006⁹ sulle professioni mediche nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici e dei veterinari.

² La facoltà di cui al capoverso 1 si estende agli operatori sanitari e agli studenti delle professioni mediche universitarie autorizzati dall'autorità cantonale a sostituire un operatore sanitario in una professione medica universitaria.

^{2a} *Abrogato*

³ I diritti degli operatori sanitari che non esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità sono disciplinati dal Consiglio federale.

Art. 10 cpv. 1

¹ I medici e i veterinari che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹⁰ sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.

Art. 11 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicinali per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.

² I capoversi 1 e ^{1bis} si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l'uso e la dispensazione di stupefacenti.

Art. 12 cpv. 1

¹ I Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all'articolo 9 se l'operatore sanitario¹¹ è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19–22.

Art. 14 cpv. 2

² Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare, procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.

⁸ Ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicinali; RS **812.212.1**

⁹ RS **811.11**

¹⁰ RS **811.11**

¹¹ Definizione: ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicinali; RS **812.212.1**



Sezione 3a: Organizzazioni e autorità

Art. 14a cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

^{1bis} I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali e comunali, segnatamente alla polizia.

² Qualora circostanze speciali lo esigano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o definitivamente le autorizzazioni da essi rilasciate.

Sezione 4 (art. 15–15c)

Abrogata

Art. 16

Per ogni fornitura di stupefacenti dev'essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura dev'essere annunciata all'Istituto mediante una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile agli operatori sanitari¹² che dispensano stupefacenti destinati alla cura di persone e animali o ne forniscono ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.

Art. 17 cpv. 3

³ Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente l'Istituto in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.

Art. 19

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
- b. senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
- c. senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
mette in commercio stupefacenti;

¹² Definizione: ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicinali;
RS 812.212.1

- d. senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
- e. finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
- f. incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
- g. fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.

² L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:

- a. sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
- c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
- d. per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

³ Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:

- a. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
- b. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

⁴ È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale¹³ è applicabile.

Art. 19^{bis} (da collocare tra gli art. 19 e 19a)

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.

Art. 19b

Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

Art. 20

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

¹³ RS 311.0



- a. presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione d'importazione, di transito o d'esportazione;
- b. senza autorizzazione, in Svizzera o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un'autorizzazione di esportazione svizzera;
- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze e preparati di cui all'articolo 7;
- d. in qualità di operatore sanitario¹⁴, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;
- e. in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11.

² L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.

Art. 21

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1^{bis}, 16 e 17 capoverso 1, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscriverci indicazioni cui è tenuto;
- b. si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 22

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;
- b. contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione in materia di stupefacenti;
- c. viola gli obblighi di deposito e di conservazione;
- d. contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

¹⁴ Definizione: ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicinali;
RS 812.212.1

Art. 24 cpv. 2

² Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

Art. 27

¹ Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale¹⁵ e le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992¹⁶ sulle derrate alimentari.

² In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005¹⁷ sulle dogane e dell'ordinanza del 29 marzo 2000¹⁸ relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.

Art. 28

¹ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

² Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁹ sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

³ Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

Art. 28a

Le infrazioni di cui agli articoli 20–22 accertate nell'ambito di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest'ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974²⁰ sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 5: Compiti dei Cantoni e della Confederazione

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 29

¹ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

² La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 817.0

¹⁷ RS 631.0

¹⁸ RS 641.201

¹⁹ RS 313.0

²⁰ RS 313.0



³ La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.

⁴ Il Consiglio federale nomina una commissione peritale incaricata di fornirgli consulenza sulle questioni relative al problema della dipendenza.

Art. 29a

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 3f per analisi e pubblicazione.

² Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell'inter-no riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell'Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l'ulteriore procedere.

³ L'Ufficio federale della sanità pubblica gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento.

⁴ L'Istituto presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.

Art. 29b

¹ Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d'indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994²¹ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

² L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

- a. collabora, nei limiti delle prescrizioni sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;
- b. raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;
- c. cura i contatti con:
 1. gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane),
 2. la Direzione generale della Posta Svizzera,
 3. il Servizio per compiti speciali (DFGP),
 4. le autorità cantonali di polizia,
 5. gli uffici centrali degli altri Paesi,
 6. l'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.

³ Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

⁴ All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni della legge federale del 15 giugno 1934²² sulla procedura penale.

⁵ È fatto salvo il diritto del procuratore generale della Confederazione di ordinare indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Tale diritto è dato anche per l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria di autorità estere.

Art. 29c

¹ Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d'informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.

² Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L'osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

³ La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d'informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 29d

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

- a. assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza (cap. 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3c);
- b. rilasciare le autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1^{bis});
- c. ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1^{bis});
- d. procedere ai controlli (art. 16–18);
- e. promuovere i procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);
- f. esercitare la sorveglianza sulle autorità e sugli organi di cui alle lettere a–e, nonché sulle istituzioni di cura e di aiuto sociale ammesse.

² I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1^{bis}), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.

²² RS 312.0



³ I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 29e

¹ I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull'esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2).

² I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994²³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 30

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

² Esso fissa l'importo delle tasse che l'Istituto riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all'Istituto.

³ Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell'articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge.

Art. 31–34 e 36

Abrogati

II

Modifica del diritto vigente

Il Codice penale²⁴ è modificato come segue:

Art. 136

Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²³ RS 360

²⁴ RS 311.0

III

Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra III)

Coordinamento con il Codice di procedura penale

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007²⁵ o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della presente legge ricevono il seguente tenore:

Art. 29

testo secondo la presente modifica

Art. 29b cpv. 4 e 5

⁴ All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007²⁶.

⁵ *Abrogato o privo d'oggetto*

²⁵ RS 312.0; FF 2007 6327

²⁶ RS 312.0; FF 2007 6327

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 30 novembre 2008:

- No all'iniziativa popolare
«Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»
- No all'iniziativa popolare
«Per un'età di pensionamento flessibile»
- No all'iniziativa popolare
«Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!»
- No all'iniziativa popolare
«Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»
- Sì alla modifica della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti)

Chiusura redazionale:
27 agosto 2008
Edito dalla
Cancelleria federale

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch